

C 17844

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Prot. N° 129

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N° 125/2000

DEL 10-04-2000

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 20/12/1984, N°54-ART.15-1° COMMA- SUBENTRO NELLA DOMANDA E NELL' ASSEGNAZIONE.

SIG.RA...STRADA...MARIA...NATALIZIA...VIA E. NOTTE..... N°...E/4..
COMUNE...CEGLIE...MESSAPIA.....=

L'anno duemila, il giorno Dieci del mese di Aprile
nella Sede dell' ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di
BRINDISI, alla Via G.B. Casimiro, 27;

Il Rag. Antonio PANETTELLA, in qualità di Consigliere Anziano, nominato con Delibera I.A.C.P. n. 9159 del 17.01.2000, assistito dal Coordinatore Generale Dott.Ing. Antonio LONGO;

- Visto l'art. 15 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54, che il 1° comma prevede "in caso di decesso dell'aspirante assegnatario e dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nella assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 (della stessa Legge) e secondo l'ordine ivi indicato";

- Visto l'art. 2 della Legge Regionale 20/12/1984, n. 54;

- Esaminata l'istanza presentata dal^{la} Sig.ra STRADA Maria Natalizia m.a. Ceglie Messapica il 23.07.1937 ed ivi residente alla V. E. NOTTE^{E/4}, intesa ad ottenere in proprio favore la voltura contrattuale dell' alloggio di E.R.P. sito in Ceglie Messapica alla Via E. NOTTE, n° E/4, già assegnato al defunto coniuge URSI Antonio;

- Considerato che la stessa/a, nello specifico, risulta essere vedova di titolare di alloggio di E.R.P. deceduto; ;

- Rilevato che l'istanza prodotta dal^{la} richiedente è conforme alle disposizioni del DPR n°403 del 20/10/1998 e risponde ai requisiti previsti dall'art. 2 della più volte citata Legge Regionale n. 54;

- Verificato, inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art. 15 della stessa Legge, che per il/la subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare non sussistono condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio;
- Visto gli artt. 10 e 11 dello Statuto IACP;
- Dato Atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal Dirigente del Servizio proponente;
- Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge;

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE il subentro nell'assegnazione e di conseguenza la voltura contrattuale in favore del richiedente Sig.ra STRADA Maria Natalina n.a. Ceglie Messapica le 23.07.1937 ed ivi residente alla Via E. Notte - Se. E/4, per l'alloggio di E.R.P. sito su Ceglie Messapica alla Via E. Notte - Se. E/4 già intestato al defunto Coniuge JRAESI ANTONIO;
- = DI DARE MANDATO al Gruppo Contratti dell'I.A.C.P. per la predisposizione e la stipula del relativo contratto di locazione in favore del subentrante, nonché dei relativi adempimenti di competenza. =.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dott. Antonio PANETTELLA)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno 11-04-2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

REDDITI IMPONIBILI ANNO 1998

Modulo A NUCLEO FAMILIARE

Parentela	COGNOME	NOME	Professione	Dominicale	Agrario	Fabbricati	Impresa / Lavoro autonomo	Capitale / partecipazioni / Altro	Lavoro Dipendente	Pensione
1	STRADA	MARIA-NATALE	PENSIONATA							14.454,000
	Nato a	EGGIE-MESSAPPA								
	Codice Fiscale	STRADNT376366224N								
2	URCESI-	GIUVANNA	OPERAIA							18.101,000
	Nato a	EGGIE-MESSAPPA								
	Codice Fiscale	URCESN58H666224R								
3										
	Nato a									
	Codice Fiscale									
4										
	Nato a									
	Codice Fiscale									
5										
	Nato a									
	Codice Fiscale									
6										
	Nato a									
	Codice Fiscale									
7										
	Nato a									
	Codice Fiscale									

Legenda: IS - INTESTATARIO CO - CONIUGE FG - FIGLI

Giuliana Maria

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per la permanenza all'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regionale N. 54 del 20.12.1984;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge. L'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non essere in atto nei suoi confronti azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali;
- Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente Gestore che degli organi di autogestione.

Allega alla domanda i seguenti documenti :

☐ Fotocopia del verbale di separazione omologato dal tribunale

1. _____
2. _____
3. _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Stella maria nov.

Ai sensi dell'art. 2 comma 10 della legge 16/6/98 n. 191, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig. STRADA MARIA NATALIZIA

identificato su esibizione di CARTA D'IDENTITA' n° DD4507981 rilasciata il 22.02.1999
da COMUNE DI Gaglianico

IL FUNZIONARIO

[Firma]

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE

Il sottoscritto _____ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di _____

li _____

IL FUNZIONARIO

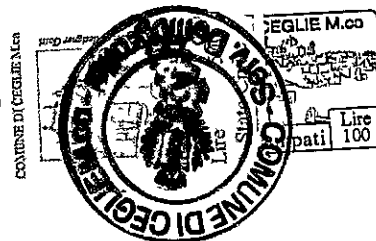


COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

BOLLO



CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
in base alle risultanze degli atti
CERTIFICA che

JRGESI ANTONIO (8307)
Nato il 10.05.930 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Atto n. 343 p. I s.
Di stato civile Coniugato

E' morto
il 29.07.998 a CEGLIE MESSAPICA (BR)
Atto n. 22 p.II s. B del 1998

Rilasciato in carta libera (tab. all:B D.P.R. 26/10/1972 n.642 e succ. modifi

CEGLIE MESSAPICA, 23.12.1998

IT ****100
OR ****500 (SERVIZI DEMOGRAFICI)
L ****600

**L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
E ANAGRAFE DELEGATO**
(Michele Lovolonte)
2

- ☐ In carta libera per uso amministrativo
☐ In carta libera per uso.



* AVVERTENZE PER GLI STATI DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI:

1. - Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che presentano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità

2. - Gli assegni familiari non spettano: a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari; b) al coniuge del datore di lavoro, c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; d) ai lavoratori a domicilio; e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari

3. - Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabiliti dalle disposizioni in vigore: a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno o la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore; e) per i figli legittimi o legittimati per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre); per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile); per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dagli organi competenti e per i minori affiliati e adottati.

4. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo

Nei casi in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente deve essere esibito un separato stato di famiglia

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi delle Sezioni provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30-5-1955, n. 797.

Casi in cui gli assegni familiari vengono pagati dalla Azienda senza autorizzazione dell'I.N.P.S.

L'Azienda deve accertare direttamente il sussistere delle condizioni prescritte se gli assegni vengono richiesti per i FAMILIARI di cui al punto 3) - lettera a) e e).

Casi in cui gli assegni vengono pagati dall'Azienda solo dietro autorizzazione dell'I.N.P.S.

Deve essere presentata domanda all'I.N.P.S. con Mod. AF. 42, corredata dai documenti prescritti; se gli assegni vengono richiesti per:

1. Familiari di cui al punto 3) lettere b), c), d);

2. Familiari di cui al punto 3) lettera e), quando essi abbiano compiuto il 16° anno di età e siano studenti (fino al 21° anno di età) o invalidi al lavoro in modo assoluto e permanente

3. Familiari di cui al punto 3) lettera e), qualunque sia la loro età, ogni qualvolta non siano conviventi

È pure prescritta l'autorizzazione dell'I.N.P.S. qualunque sia il familiare a carico fra quelli contemplati al punto 3), ogni qualvolta il lavoratore richiedente gli assegni sia apprendista ai sensi della legge 19 gennaio 1935, n. 25.

Lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune in duplice copia, una deve essere trasmessa all'I.N.P.S. l'altra deve essere trattenuta dalla Ditta e consegnata, qualora fosse ancora valida alla fine del rapporto di lavoro del lavoratore che la presenterà ai successivi datore di lavoro.

Copia del presente certificato è stato consegnato al

sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita dall'I.N.P.S. sede provinciale

di

il 19

Firma del datore di lavoro

Domicilio